



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente est.-	Ord. n. 1080/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		UP - 02/07/2026
RICCARDO NERUCCI	- Relatore -	R.G.N. 15323/2026
MARIA BRUNETTI PIERRI		
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro

nel procedimento a carico di:



avverso la sentenza del 24/02/2026 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Gaspere Sturzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata;
letta la memoria a firma del difensore, avv. Luigi Ivan Congi, con la quale, in
replica alle richieste del Procuratore Generale, si è concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice della Sezione G.I.P. - G.U.P. del Tribunale di
Cosenza, resa all'esito di giudizio abbreviato disposto su richiesta dell'imputato



in seguito ad opposizione a decreto penale, [REDACTED] è stato assolto, con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di lesioni ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

2.1. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, con un secondo motivo, vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurando la sentenza assolutoria per avere erroneamente escluso la responsabilità dell'imputato sul rilievo dell'incertezza del quadro probatorio.

2.2. Il ricorrente osserva che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte, attribuendo rilievo alla deposizione di [REDACTED] senza considerare che quest'ultimo era intervenuto soltanto nella fase iniziale della discussione tra i presenti e non aveva assistito all'aggressione successivamente consumata ai danni delle persone offese. Richiama, a sostegno, le dichiarazioni dello stesso [REDACTED] e quelle di [REDACTED] [REDACTED], dalle quali emergerebbe che l'intervento del gestore del locale aveva riguardato esclusivamente il diverbio originato dall'esplosione di alcuni petardi.

2.3. Deduce inoltre che le dichiarazioni della persona offesa [REDACTED] [REDACTED] trovavano riscontro nelle deposizioni di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], i quali avevano riferito di avere visto [REDACTED] partecipare all'aggressione e, in particolare, colpire [REDACTED] alla nuca con una bottiglia di vetro, mentre il coimputato [REDACTED] aggrediva l'altra persona offesa. Secondo il Procuratore generale, tali convergenti elementi dichiarativi sarebbero stati indebitamente svalutati dalla sentenza impugnata.

2.4. Sostiene altresì che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il dato oggettivo costituito dal referto medico attestante un trauma contusivo alla regione cervicale della persona offesa, ritenuto compatibile con l'utilizzo di un corpo contundente e dunque con la ricostruzione accusatoria.

2.5. Lamenta infine che la sentenza abbia irragionevolmente equiparato le dichiarazioni dei testi [REDACTED] a quelle dei testimoni d'accusa, nonostante i primi avessero raggiunto il tribunale insieme all'imputato, circostanza ritenuta incidente sulla loro imparzialità, e avessero peraltro dichiarato di non avere assistito direttamente all'aggressione né di conoscere gli autori dei fatti.



Ad avviso del ricorrente, la motivazione non giustificerebbe adeguatamente la preferenza accordata a tali dichiarazioni rispetto a quelle delle persone offese e dei relativi riscontri testimoniali e documentali.

3. Si è proceduto con rito camerale e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il difensore del [REDACTED] ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve considerarsi proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. e, essendo stati dedotti vizi di motivazione, l'impugnazione va convertita in appello ai sensi del comma 3 della citata norma.

La sentenza impugnata, infatti, è appellabile.

Come si è evidenziato nel *Ritenuto in fatto*, nel caso di specie il Giudice del Tribunale di Cosenza ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di [REDACTED] con la formula "per non aver commesso il fatto", all'esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Viene dunque in rilievo il tema dell'individuazione della disciplina applicabile all'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato, quando il reato oggetto del processo rientri tra quelli indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

2. Il nodo interpretativo si pone in ragione della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, secondo cui «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

La disposizione, inserita nella disciplina generale dei casi di appello, impone tuttavia di verificarne il coordinamento con l'art. 443 cod. proc. pen., che regola specificamente il regime delle impugnazioni nel giudizio abbreviato.

In particolare, l'art. 443 cod. proc. pen., quale risultante dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 320 del 2007, non contempla più alcuna limitazione al potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito di tale rito.

Pertanto la questione ermeneutica oggetto del presente procedimento concerne il rapporto tra la disciplina generale dettata dall'art. 593 cod. proc. pen. e quella speciale contenuta nell'art. 443 cod. proc. pen., nonché la verifica della



possibilità di riconoscere alla novella del 2024 un'incidenza indiretta sull'assetto delle impugnazioni proprio del giudizio abbreviato.

Occorre quindi stabilire se la limitazione introdotta dal legislatore nel 2024 sia destinata ad operare indistintamente con riguardo a tutte le sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., indipendentemente dal rito celebrato, ovvero se debba ritenersi circoscritta alle ipotesi assoggettate alla disciplina generale dell'art. 593 cod. proc. pen., restando ferme le regole speciali previste per il giudizio abbreviato.

3. Il Collegio è consapevole dell'orientamento espresso in particolare da Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070-01, secondo cui le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio non sono appellabili dal pubblico ministero neppure quando siano state pronunciate all'esito del giudizio abbreviato.

Secondo tale impostazione, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 114 del 2024, avrebbe portata generale e sarebbe pertanto destinato ad operare indipendentemente dal rito nel quale la sentenza è stata emessa, non essendo la limitazione all'appello del pubblico ministero espressamente circoscritta alle sole decisioni pronunciate all'esito del dibattimento.

La pronuncia ha inoltre osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007 avrebbe avuto carattere esclusivamente ablativo, essendosi limitata ad eliminare la disposizione che precludeva al pubblico ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento rese in abbreviato, senza tuttavia attribuire all'art. 443 cod. proc. pen. un'autonoma funzione di fonte del relativo potere di impugnazione.

Muovendo da tale premessa, la sentenza n. 20143/2025 ha ritenuto che il potere del pubblico ministero di appellare le pronunce di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato trovi il proprio fondamento esclusivamente nella disciplina generale dettata dall'art. 593 cod. proc. pen. e che, conseguentemente, la modifica di tale disposizione sia destinata a spiegare effetti anche nell'ambito del rito abbreviato.

Sul tema della novella del 2024 merita altresì di essere considerata la sentenza Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Rv. 289854-01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., osservando come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione in una scelta legislativa fondata sulla ritenuta minore complessità dell'accertamento relativo ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.



Tale arresto, tuttavia, non affronta la distinta questione oggetto del presente procedimento, concernente il rapporto tra la disciplina generale dettata dall'art. 593 cod. proc. pen. e la disciplina speciale prevista dall'art. 443 cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato e, segnatamente, la possibilità di estendere a quest'ultimo la limitazione introdotta dalla legge n. 114 del 2024.

4. L'approdo interpretativo della sentenza Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025 non appare condivisibile.

Come si è detto, l'assunto dal quale muove tale pronuncia è infatti che il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato trovi il proprio fondamento esclusivamente nell'art. 593 cod. proc. pen. e che, pertanto, la modifica di tale disposizione abbia automaticamente inciso anche sul regime impugnatorio del rito abbreviato.

È proprio tale premessa che non persuade.

La ricostruzione accolta dalla Seconda Sezione valorizza prevalentemente il dato letterale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ma non considera adeguatamente la collocazione sistematica dell'art. 443 cod. proc. pen. e la funzione che esso svolge quale disciplina speciale delle impugnazioni nel giudizio abbreviato.

Soprattutto, essa non appare coerente con il significato sistematico della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, che è intervenuta direttamente sulla disciplina speciale dettata dall'art. 443 cod. proc. pen., dichiarando costituzionalmente illegittima la previsione che escludeva il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento rese all'esito del giudizio abbreviato.

Tale decisione deve essere letta nel contesto normativo e giurisprudenziale nel quale venne pronunciata. In origine, infatti, il pubblico ministero disponeva di un ordinario potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato. Fu la legge 20 febbraio 2006 n. 46 (c.d. legge Pecorella) a introdurre una radicale compressione di tale facoltà impugnatoria, escludendo in via generale l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento e determinando, anche con riferimento al giudizio abbreviato, un significativo ridimensionamento dei poteri dell'accusa.

La sentenza n. 320 del 2007 intervenne precisamente in tale quadro, all'esito di una sequenza normativa che aveva inciso in modo unilaterale sull'equilibrio delle impugnazioni, ed ebbe la funzione di riespandere il potere di appello del pubblico ministero rispetto a una preclusione legislativa ritenuta costituzionalmente illegittima.

In tale prospettiva, il significato della decisione non può essere colto mediante una lettura isolata del solo dispositivo.



Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito anche dalle Sezioni Unite (si veda, in particolare, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909, che ha sottolineato come l'ampiezza del dispositivo non preclude, «ma anzi richiede, una interpretazione [...] e questa interpretazione deve avvenire tenendo presente che per individuare l'esatto contenuto normativo delle pronunce di incostituzionalità occorre prendere in considerazione, oltre al dispositivo, la motivazione» - pag. 11 della sentenza), il contenuto precettivo di una pronuncia della Corte costituzionale deve essere ricostruito attraverso la lettura congiunta di dispositivo e motivazione, poiché soltanto quest'ultima consente di individuare la *ratio* della declaratoria, gli interessi costituzionali coinvolti e l'effettiva portata degli effetti destinati a prodursi nell'ordinamento.

Ne deriva che non è metodologicamente corretto attribuire rilievo esclusivo alla natura formalmente ablativa della decisione costituzionale, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto la Corte a intervenire proprio sulla disciplina speciale dell'art. 443 cod. proc. pen.

In altri termini, la sentenza n. 320 del 2007 non può essere interpretata come se il relativo dispositivo vivesse autonomamente rispetto al percorso argomentativo che lo sorregge.

L'opzione ermeneutica accolta dalla Seconda Sezione appare invece attribuire rilievo decisivo al solo dato formale della declaratoria di illegittimità costituzionale, trascurando il contesto ordinamentale nel quale essa maturò e le ragioni che indussero la Consulta a intervenire direttamente sulla disciplina speciale contenuta nell'art. 443 cod. proc. pen. Una simile lettura finisce per isolare l'effetto manipolativo prodotto sul testo normativo dalla complessiva valutazione costituzionale che ne costituì il fondamento, mentre proprio dalla motivazione emerge che l'intervento della Corte era volto a rimuovere una compressione ritenuta irragionevole e sproporzionata dei poteri impugnatori del pubblico ministero e a ricondurre il sistema ad un assetto compatibile con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e parità delle parti nel processo.

In tale pronuncia la Consulta ravvisò una «dissimmetria radicale» tra le posizioni delle parti necessarie del processo, osservando che, mentre l'imputato conservava il potere di appellare le sentenze che affermavano la sua responsabilità, il pubblico ministero risultava integralmente privato del corrispondente strumento di gravame avverso la decisione che disattendeva in modo totale la pretesa punitiva.

Peraltro, non va trascurato che la sentenza n. 320 del 2007 si è collocata nel solco della coeva pronuncia n. 26 del 2007, della quale ha ripreso espressamente le coordinate interpretative in tema di parità delle parti e di ragionevolezza delle asimmetrie nel sistema delle impugnazioni.



In particolare, la Corte costituzionale ha ribadito che eventuali differenziazioni tra le posizioni dell'imputato e del pubblico ministero sono compatibili con il principio di parità soltanto ove trovino un'adeguata giustificazione e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza.

La sentenza n. 26 del 2007 ha altresì chiarito che tale verifica deve essere condotta valutando l'adeguatezza della *ratio* posta a fondamento della disparità di trattamento e la proporzionalità dell'ampiezza dello «scalino» introdotto tra le posizioni processuali delle parti, escludendo che una compressione «radicale, generale e unilaterale» dei poteri di impugnazione del pubblico ministero possa ritenersi costituzionalmente giustificata per il solo richiamo alla peculiare posizione istituzionale dell'organo dell'accusa.

Sotto questo profilo, l'assunto secondo cui l'art. 443 cod. proc. pen. sarebbe rimasto del tutto estraneo agli effetti sistematici della sentenza n. 320 del 2007 non appare agevolmente conciliabile con il fatto che proprio quella disposizione costituì l'oggetto diretto dello scrutinio di costituzionalità e che proprio in relazione ad essa la Corte ravvisò l'esistenza di un assetto impugnatorio lesivo dell'equilibrio tra le parti del processo.

5. Le considerazioni appena svolte nel § 4 inducono a ritenere che il regime delle impugnazioni nel giudizio abbreviato non possa essere ricostruito facendo esclusivo riferimento all'art. 593 cod. proc. pen., proprio alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale.

È certamente vero che la sentenza n. 320 del 2007 ha natura formalmente ablativa. Ciò nondimeno, non può essere ignorato il dato sistematico costituito dal fatto che il giudice delle leggi è intervenuto non sulla disciplina generale dei casi di appello, bensì sulla disposizione speciale che regola il giudizio abbreviato.

Se il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento rese in abbreviato trovasse realmente il proprio unico fondamento nell'art. 593 cod. proc. pen., risulterebbe difficilmente spiegabile la scelta della Consulta di scrutinare direttamente l'art. 443 cod. proc. pen., individuando proprio nella disciplina speciale del rito abbreviato il punto di frizione con i principi costituzionali di ragionevolezza e di parità delle parti.

La sentenza n. 320 del 2007 non si è limitata ad eliminare la disposizione dichiarata illegittima, ma ha motivato tale conclusione affermando che l'integrale soppressione del potere di gravame del pubblico ministero rispetto alle sentenze di proscioglimento rese in abbreviato determinava un'alterazione costituzionalmente non giustificata dell'equilibrio del sistema processuale.

In tale prospettiva, la pronuncia assume un significato che trascende il mero effetto demolitorio della disposizione censurata, poiché riconosce all'appello del



pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento rese in abbreviato una funzione non marginale nell'assetto impugnatorio proprio di quel rito.

Ridurre la portata della decisione alla sola eliminazione della norma dichiarata illegittima rischierebbe di neutralizzare il nucleo sostanziale della motivazione della Corte costituzionale e privare di effettivo rilievo il riferimento all'equilibrio tra le posizioni delle parti, che costituisce il fondamento stesso della pronuncia.

A completamento dell'analisi sin qui svolta, vanno ricordate le recenti ordinanze dell'8 aprile 2026 della Corte d'appello di Milano (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Prima Serie speciale – Corte costituzionale, n. 19 del 13 maggio 2026), con le quali è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità del novellato art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

Il Collegio ritiene di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale. Tale conclusione non discende soltanto dalla circostanza che questa Corte, con la citata Sez. 6, n. 14480 del 26 marzo 2026, ha già ritenuto manifestamente infondata la medesima questione, ma si fonda, soprattutto, sulla considerazione che il dubbio di costituzionalità investe esclusivamente l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e non anche l'art. 443 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, infatti, come si è già sopra sottolineato, conserva una propria autonomia sistematica e applicativa e non è stata incisa dalla novella del 2024, sicché l'eventuale esito del giudizio costituzionale relativo all'art. 593 cod. proc. pen. non assume carattere pregiudiziale rispetto alla soluzione della questione interpretativa devoluta al presente Collegio.

6. Deve pertanto ritenersi che l'art. 443 cod. proc. pen. continui ad operare quale disciplina speciale del sistema delle impugnazioni nel giudizio abbreviato.

In tale direzione milita un ulteriore argomento di carattere sistematico.

La legge 9 agosto 2024 n. 114 è intervenuta esclusivamente sull'art. 593 cod. proc. pen., senza modificare in alcun modo l'art. 443 cod. proc. pen., nonostante quest'ultimo costituisca – come si è detto – la disposizione specificamente destinata a disciplinare il regime impugnatorio del giudizio abbreviato e sia stato direttamente interessato dalla sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale.

Se il legislatore avesse realmente inteso estendere al rito abbreviato il nuovo limite all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, sarebbe stato coerente intervenire proprio sulla disposizione speciale.

Né può essere trascurato che l'ordinamento continua a riconoscere al pubblico ministero il potere di appellare decisioni liberatorie adottate in fasi



processuali anteriori al giudizio, quali la sentenza di non luogo a procedere, appellabile ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., e la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale, appellabile ai sensi dell'art. 554-quater cod. proc. pen. Risulterebbe pertanto sistematicamente incoerente attribuire alla novella del 2024 l'effetto di sopprimere tale potere proprio con riguardo alle sentenze di proscioglimento emesse all'esito di un giudizio abbreviato, caratterizzato da una disciplina impugnatoria speciale rimasta immutata.

La mancata modifica dell'art. 443 cod. proc. pen. assume dunque un preciso rilievo interpretativo, poiché depone nel senso della persistente autonomia della disciplina speciale del giudizio abbreviato.

Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che la specialità del relativo regime impugnatorio operi soltanto per alcune categorie di decisioni e non per altre, con l'effetto di frammentare il sistema e di attribuire alla novella dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. una portata derogatoria implicita rispetto a una disciplina speciale che il legislatore ha lasciato del tutto invariata.

Una simile conclusione non appare condivisibile.

La specialità dell'art. 443 cod. proc. pen. risiede infatti nel fatto che esso è costruito attorno al rito e non al contenuto della singola decisione. Per tale ragione, la relativa disciplina è destinata a governare unitariamente il sistema delle impugnazioni delle sentenze pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, salvo che il legislatore introduca una deroga espressa, che nella specie manca.

L'impostazione seguita dalla sentenza n. 20143/2025 presuppone invece che l'art. 443 cod. proc. pen., una volta eliminata la limitazione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale, sia rimasto privo di qualsiasi autonoma capacità regolativa in ordine all'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

Proprio tale premessa appare tuttavia discutibile.

Per oltre diciassette anni, infatti, la disciplina delle impugnazioni nel giudizio abbreviato è stata applicata sul presupposto della persistente operatività della disciplina speciale dettata dall'art. 443 cod. proc. pen., senza che il legislatore abbia mai ritenuto necessario intervenire sul relativo testo per conformarlo agli effetti della decisione costituzionale.

L'interpretazione accolta dalla sentenza della Seconda Sezione finirebbe pertanto per attribuire alla disciplina del giudizio abbreviato un livello di tutela impugnatoria addirittura inferiore a quello riconosciuto rispetto a decisioni liberatorie adottate in una fase anteriore all'accertamento pieno della responsabilità, introducendo una disarmonia sistematica che non trova alcun espresso fondamento nel dato normativo.

Essa conduce, inoltre, a una sostanziale perdita di funzione dell'art. 443 cod. proc. pen., che cesserebbe di operare quale disciplina unitaria delle impugnazioni



nel giudizio abbreviato per assumere una portata applicativa soltanto parziale e residuale. La regolamentazione delle impugnazioni verrebbe infatti ricostruita attraverso il rinvio alla disciplina generale, con la conseguenza che l'ambito di operatività della norma speciale risulterebbe variabile in funzione delle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni comuni.

Una simile ricostruzione appare difficilmente conciliabile con la funzione sistematica dell'art. 443 cod. proc. pen., che è quella di configurare uno statuto impugnatorio unitario correlato alla peculiarità del rito abbreviato. Essa finirebbe infatti per trasformare una disciplina speciale costruita attorno al modello processuale in una disciplina meramente complementare, destinata ad operare soltanto negli spazi non occupati dalla normativa generale, nonostante il legislatore non abbia mai manifestato una simile volontà.

Ne deriva che l'interpretazione secondo cui il novellato art. 593, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe implicitamente inciso anche sul regime dell'appello disciplinato dall'art. 443 cod. proc. pen. presuppone una compressione dell'ambito applicativo della disposizione speciale che non trova riscontro né nel suo tenore letterale né nella sua funzione sistematica e che, proprio per tale ragione, non può essere condivisa.

7. Né può ritenersi decisivo l'argomento secondo cui l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. non limita espressamente l'inappellabilità alle sole sentenze pronunciate all'esito del dibattimento.

Il silenzio della disposizione sul rito nel quale la sentenza è stata pronunciata non è infatti sufficiente a far ritenere che la norma generale abbia inteso incidere anche sulla disciplina speciale del giudizio abbreviato.

L'art. 593 cod. proc. pen., proprio in quanto disposizione generale destinata a disciplinare i casi ordinari di appello, opera nei limiti in cui non sia prevista una diversa regolamentazione speciale. Con riguardo alle sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, tale regolamentazione è contenuta nell'art. 443 cod. proc. pen., il quale costituisce la norma specificamente deputata a disciplinare il relativo regime impugnatorio.

Ne consegue che la mancata esplicita limitazione alle sentenze dibattimentali non consente, di per sé, di attribuire alla novella del 2024 una portata derogatoria rispetto alla disciplina speciale del giudizio abbreviato.

Si ribadisce, infatti, che una simile conclusione presupporrebbe che il legislatore abbia inteso modificare indirettamente il sistema delle impugnazioni delineato dall'art. 443 cod. proc. pen., pur senza intervenire su tale disposizione e senza introdurre alcuna previsione espressa di coordinamento.

In altri termini, la mancata menzione nell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. delle sentenze pronunciate all'esito del dibattimento non consente di superare il



criterio di specialità né autorizza l'estensione della regola generale di inappellabilità alle sentenze di proscioglimento rese nel giudizio abbreviato.

Del resto, ove si accedesse alla diversa interpretazione, si finirebbe per riconoscere alla novella del 2024 un effetto modificativo implicito della disciplina speciale contenuta nell'art. 443 cod. proc. pen., in contrasto con il principio secondo cui le deroghe alle disposizioni speciali devono trovare un fondamento normativo chiaro ed espresso, soprattutto quando incidano su un assetto consolidatosi a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale.

8. La conclusione raggiunta trova ulteriore conferma nella stessa funzione che il giudizio abbreviato assume all'interno del sistema processuale.

La scelta di tale rito è rimessa all'imputato e determina la definizione del processo secondo un modello alternativo al dibattimento, caratterizzato da proprie regole, da uno specifico assetto dei poteri delle parti e da una peculiare disciplina delle impugnazioni.

Proprio tale peculiarità giustifica l'esistenza di una regolamentazione impugnatoria autonoma, che non può essere disarticolata attraverso un'applicazione selettiva e frazionata della disciplina generale dettata dall'art. 593 cod. proc. pen.

L'opposta soluzione interpretativa finirebbe invece per rendere il regime delle impugnazioni nel giudizio abbreviato dipendente, di volta in volta, dalle modifiche apportate alla disciplina generale dei casi di appello, con il risultato di svuotare progressivamente di contenuto la specialità dell'art. 443 cod. proc. pen. e di ridimensionare la portata sistematica dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 320 del 2007.

Essa condurrebbe, inoltre, ad un assetto nel quale il regime impugnatorio del giudizio abbreviato verrebbe ricostruito non sulla base della disciplina specificamente dettata per tale rito, bensì attraverso il ricorso a regole generali destinate ad operare in ambiti processuali diversi, con conseguente compromissione della coerenza complessiva del sistema.

Deve dunque affermarsi il seguente principio:

«La limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 cod. proc. pen.».



9. Ne consegue che, nella specie, la sentenza impugnata era appellabile dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Poiché il ricorso è stato proposto direttamente per cassazione deducendo anche vizi di motivazione, esso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di competenza.

10. La natura del reato per il quale si è proceduto impone l'adozione del provvedimento di cui all'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso il 2 luglio 2026

Il presidente estensore
Grazia Rosa Anna Miccoli

